2024/2100

2.8.2024

DECISIONE (UE) 2024/2100 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2024

che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4,

vista la notifica, da parte dell'Irlanda, dell'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), e di essere vincolata dallo stesso,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1358 è stato adottato il 14 maggio 2024 ed è entrato in vigore l'11 giugno 2024. Le sue disposizioni sono applicabili dal 12 giugno 2026, eccezion fatta per l'articolo 26, che si applica a decorrere dal 12 giugno 2029.

(2) Con lettera del 20 giugno 2024, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1358 e di essere vincolata dallo stesso.

(3) È opportuno confermare la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1358.

(4) Dato che l'Irlanda non partecipa ai regolamenti (UE) 2018/1240 ([2]) e (UE) 2019/818 ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio, non dovrebbe essere vincolata dalle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1358 che modificano tali regolamenti.

(5) La partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1358 non è subordinata ad alcuna condizione specifica e non sono necessarie misure transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È confermata la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1358.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN